

CFC e Regimi Fiscali Privilegiati alla luce del nuovo D.Lgs. 142/2018

di SALVATORE MATTIA e ILARIA VIOLA

Con il D.Lgs. 142/2018 il Legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2016/1164 (cd. ATAD I), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/952 (cd. ATAD II). Numerose sono le

novità introdotte. Tra queste si annoverano la modifica della disciplina relativa alle CFC (art. 167 del TUIR) e il contestuale inserimento, all'interno del TUIR, di una nuova disciplina riguardante il cd. "regime fiscale privilegiato" (art. 47-bis del TUIR).

1. Premessa

Con l'emanazione del D.Lgs. 142/2018, in data 29 novembre 2018, pubblicato in G.U. in data 28 dicembre 2018 ed in vigore dal 12 gennaio 2019, è stata recepita all'interno dell'ordinamento italiano la Direttiva 2016/1164/UE (cd. ATAD I)¹, avente ad oggetto le norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come modificata in relazione al disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi dalla Direttiva 2017/952/UE del Consiglio².

La Direttiva ATAD I (2016/1164/UE e successive modifiche) si colloca all'interno del cd. "pacchetto antielusione" (*Anti Tax Avoidance Package*)³ e costituisce uno strumento introdotto dalla Commissione Europea al duplice fine di:

- a) indurre gli Stati membri a prevedere misure armonizzate orientate al contrasto di pratiche di elusione fiscale e
- b) allineare le normative nazionali alle raccomandazioni dell'OCSE in relazione al progetto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*)⁴.

¹ La Direttiva UE 2016/1164 del Consiglio pubblicata il 12 luglio 2016 è consultabile al seguente *link*: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1164&from=EN>.

² La Direttiva UE 2017/952 del Consiglio pubblicata il 29 maggio 2017 è consultabile al seguente *link*: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L0952&qid=1537981700984&from=EN>.

³ L'"*Anti Tax Avoidance Package*" è parte dell'ambizioso progetto della Commissione Europea per una equa, semplice e maggiormente effettiva tassazione delle società all'interno dell'Unione Europea. Al fine di rendere efficace il "*Pacchetto Antielusione*" il 20 giugno 2016 il Consiglio Europeo ha adottato la Direttiva (EU) 2016/1164 (cd. "ATAD I") contenente una disciplina di contrasto alle pratiche di elusione fiscali che incidono in maniera diretta sul corretto funzionamento del mercato interno.

⁴ Obiettivo perseguito dall'OCSE mediante la predisposizione di 15 *Actions* è quello di individuare regole uniche e trasparenti, condivise a livello internazionale, volte da un lato a contrastare le politiche di "*aggressive tax planning*" e dall'altro a evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali. Per ulteriori approfondimenti cfr. VALENTE P., *Elusione Fiscale Internazionale*, Ipsoa, Milano, 2014, 1904 ss.; OCSE, *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*, 12 febbraio 2013.

Il recepimento della normativa europea da parte dello Stato italiano rafforza le misure volte a rendere effettivo il principio accolto in ambito internazionale secondo cui ogni società è tenuta a pagare le imposte nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati⁵.

In particolare, gli ambiti di intervento del Legislatore europeo hanno riguardato:

- la deducibilità degli interessi, l'*exit tax*, la norma generale antiabuso e la disciplina CFC (in relazione alla Direttiva ATAD I);
- l'introduzione dei disallineamenti da ibridi limitatamente ai Paesi terzi, in quanto le forme di disallineamento da ibridi nell'ambito dell'Unione Europea erano già state disciplinate dalla precedente Direttiva del 2016 (in relazione alla Direttiva ATAD II)⁶.

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla novella legislativa si annoverano la modifica dell'art. 167 del TUIR, relativa alla disciplina delle CFC, e l'introduzione di un nuovo articolo (art. 47-bis TUIR) contenente i criteri necessari per l'individuazione dei cd. "Paesi a fiscalità privilegiata".

2. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 142/2018 in relazione alla disciplina delle CFC (Controlled Foreign Companies)

In relazione alla disciplina delle CFC, l'art. 7 della Direttiva 2016/1164/UE introduce un meccanismo volto ad evitare che i gruppi di società, al mero scopo di ridurre gli oneri fiscali complessivi e mediante strategie di pianificazione fiscale, trasferiscano i propri utili verso società del gruppo ubicate in Stati con un'imposizione più favorevole⁷.

Nel *considerando* n. 12 della Direttiva 2016/1164/UE si evidenzia che: "(l)e norme sulle società controllate estere (CFC) hanno come effetto la riattribuzione dei redditi di una società controllata soggetta a bassa imposizione alla società madre. La società madre diventa quindi tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui è residente a fini fiscali". La Direttiva in questione prevede, però, la possibilità di esentare alcune entità con scarsi utili o uno scarso margine di profitto le quali comportano un minor rischio di elusione fiscale, al fine di limitare gli oneri amministrativi e i costi di conformità.

Il Legislatore nazionale, al fine di armonizzare la disciplina domestica a quella europea, ha modificato, mediante l'art. 4 del D.Lgs. 142/2018, l'art. 167 del TUIR.

L'attuale disciplina delle CFC di cui all'art. 167 del TUIR (come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 142/2018) impone, anche in assenza di effettiva distribuzione, l'imputazione diretta dei redditi prodotti da imprese, società o enti a regime fiscale privilegiato in capo ai soggetti residenti che detengono partecipazioni di controllo in tali imprese, società o enti.

Il nuovo co. 1 dell'art. 167 del TUIR individua l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina. Trattasi, nello specifico, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES residenti [ex artt. 5 e 73, co. 1, lett. a), b), c)], nonché di stabili organizzazioni italiane di

⁵ Il D.Lgs. 142/2018 assolve agli obblighi di attuazione delle Direttive previste per gli Stati membri. Per approfondimenti sulla Direttiva ATAD I e sulle successive modifiche apportate dalla Direttiva ATAD II, cfr. P. VALENTE, *Manuale di Politica Fiscale dell'Unione Europea e degli Organismi Sovranazionali*, Eurilink University Press, Roma, 2017, 538 ss.

⁶ Nel Considerando n. 8 della Direttiva ATAD II si afferma che "(l)a direttiva (UE) 2016/1164 comprende norme sui disallineamenti da ibridi fra Stati membri e dovrebbe pertanto includere anche norme in relazione ai paesi terzi se almeno una delle parti coinvolte è una persona giuridica assoggettata all'imposta sulle società o, nel caso di ibridi inversi, un'entità in uno Stato membro, come pure norme sui disallineamenti importati".

⁷ Quanto detto è confermato nel dossier pubblicato dall'Atto di Governo n. 42, "Norme contro le pratiche di elusione fiscale (direttiva ATAD 2)" del 12 settembre 2018. Il documento è consultabile al sito <http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/FI0045.pdf>.

società non residenti che controllano soggetti esteri a regime fiscale privilegiato come disposto dai commi 2 e 3⁸.

Ai sensi del co. 3 della norma in questione, si annoverano tra i soggetti non controllati altresì le stabili organizzazioni all'estero:

- dei soggetti controllati esteri aventi i requisiti di cui al co. 2;
- dei soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'art. 168-ter. Trattasi della cd. esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti⁹.

Il nuovo co. 2 dell'art. 167 del TUIR individua i requisiti necessari per definire il controllo. In particolare, si tratta di due requisiti alternativi tra loro, di cui, pertanto, non è richiesta la presenza congiunta.

Le due condizioni alternative affinché le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato possano essere considerati come controllati sono:

- a) l'assoggettamento al controllo diretto o indiretto, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, di cui all'art. 2359 c.c.;
- b) la detenzione della quota di partecipazione agli utili per oltre il 50%, direttamente, o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente.

In relazione a quanto evidenziato dal Legislatore nazionale nella Relazione Illustrativa di Accompagnamento allo Schema di Decreto Legislativo, nel caso di partecipazione diretta si prescinde dalla verifica della partecipazione al voto e/o agli utili, mentre in quella indiretta la percentuale di partecipazione agli utili è determinata considerando l'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria partecipativa¹⁰.

All'interno del co. 4 dell'art. 167 del TUIR sono enucleate le condizioni le quali permettono l'applicazione della disciplina CFC. Ai fini dell'applicazione della disciplina in questione è necessario che le condizioni siano congiuntamente presenti. In particolare, è necessario che i soggetti non residenti:

- a) siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
- b) realizzino oltre un terzo dei proventi riconducibili ad una o più categorie specificamente individuate all'interno della norma (e.g. interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari, canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale, dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni, redditi da *leasing* finanziario, redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie).

In relazione a quanto disposto dal co. 4 della norma in commento, i criteri necessari per effettuare la verifica delle condizioni saranno individuati in un momento successivo all'interno di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In riferimento al primo criterio, la Relazione Illustrativa di Accompagnamento allo Schema del Decreto Legislativo evidenzia come, in conformità alle indicazioni presenti all'interno

⁸ In riferimento all'estensione della disciplina anche alle stabili organizzazioni, la Relazione Illustrativa di Accompagnamento allo Schema del Decreto Legislativo n. 142/2018 ha specificato come tale estensione deve essere limitata "alle partecipazioni nella controllata estera che fanno parte del patrimonio della stabile organizzazione". Per ulteriori approfondimenti cfr. Atto di Governo n. 42 nel dossier "Norme contro le pratiche di elusione fiscale (direttiva ATAD 2)", 36 consultabile al seguente link: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/FI0045.pdf?_1547565638277.

⁹ Per ulteriori approfondimenti sul regime di cui all'art. 168-ter del TUIR, cfr. P. VALENTE, *Casi e materiali di diritto tributario internazionale*, Eurilink University Press, Roma, 2018, 236 ss.

¹⁰ Per ulteriori approfondimenti cfr. Atto di Governo n. 42 nel dossier "Norme contro le pratiche di elusione fiscale (direttiva ATAD 2)" 36 consultabile al seguente link: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/FI0045.pdf?_1547565638277.

dell'art. 7, paragrafo 1, lettera *b*) della Direttiva, maggiore rilevanza venga attribuita al carico effettivo di imposizione e non a quello nominale¹¹.

Alla luce di quanto chiarito dalla Relazione Illustrativa, sarà necessario operare un confronto tra il *tax rate* "effettivo" estero e il *tax rate* "virtuale" interno. Quest'ultimo dovrà essere calcolato procedendo alla rideterminazione del reddito in base alle disposizioni fiscali interne applicate all'utile ante imposte risultante dal bilancio della controllata. Il Legislatore ha specificato come tale confronto coinvolge, in relazione alla tassazione virtuale interna, l'imposta sul reddito delle società (IRES)¹².

Appare utile evidenziare come la previgente normativa di cui all'art. 167 del TUIR attribuisse rilevanza alla tassazione effettiva del Paese di localizzazione solo con riguardo alle CFC "non black list". Il previgente co. 4 prevedeva infatti che: "regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia".

L'attuale co. 4, al fine di conformarsi a quanto previsto dalla Direttiva ATAD, estende il principio della tassazione effettiva, inferiore alla metà rispetto a quella cui sarebbero state soggette qualora residenti in Italia, a tutte le società partecipate estere e non più solo alle CFC "non black list". All'interno del medesimo articolo il Legislatore fa riferimento alla necessaria presenza della soglia di un 1/3 (anziché del 50% previsto al co. 8-bis della precedente versione dell'art. 167 del TUIR) dei proventi (cd. *passive income*) derivanti da diverse tipologie di reddito, tra cui si annoverano¹³:

1. interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
2. canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
3. dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
4. redditi da *leasing* finanziario;
5. redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
6. redditi da operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
7. proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente¹⁴.

Il nuovo co. 5 dell'art. 167 del TUIR statuisce la non applicabilità della disposizione CFC ogniqualvolta il soggetto controllato non residente svolga un'attività economica sostanziale mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

¹¹ L'art. 7 c. 1, lett. b) della direttiva 2016/1164/UE fa riferimento al caso in cui "l'imposta sulle società realmente versata sui suoi utili dall'entità o dalla stabile organizzazione è inferiore alla differenza tra l'imposta sulla società che sarebbe stata applicata all'entità o alla stabile organizzazione nell'ambito del sistema di imposizione delle società vigente nello Stato membro del contribuente e l'imposta sulle società realmente versata sui suoi utili dall'entità o dalla stabile organizzazione".

¹² Quanto detto è stato espressamente evidenziato dal legislatore all'interno della Relazione Illustrativa di Accompagnamento allo Schema di Decreto Legislativo n. 142/2018 a p. 16 consultabile al seguente *link* http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0042_F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none.

¹³ Per ulteriori approfondimenti cfr. Relazione Illustrativa di Accompagnamento allo Schema di Decreto Legislativo n. 142/2018 a p. 16 consultabile al seguente *link*: http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0042_F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none.

¹⁴ Il co. 4, lett. b), n. 7) dell'art. 167 del TUIR specifica inoltre che: "ai fini dell'individuazione dei servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110".

Al fine di dimostrare la suindicata esimente è facoltà del contribuente rasantare un interpello di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212¹⁵.

Con l'obiettivo di garantire la corretta applicazione della norma sulle CFC, ai sensi del co. 11, prima di procedere all'emissione di un avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate deve concedere al contribuente un termine di 90 giorni per presentare le prove utili a dimostrare che la fattispecie oggetto di contestazione rientri nell'esimente di cui al co. 5. In relazione a quanto disposto dal Legislatore al successivo co. 12, l'esimente prevista nel co. 5 non deve essere dimostrata in sede di controllo ogniqualvolta il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello¹⁶.

Qualora dovessero ricorrere le condizioni di applicabilità della disciplina delle CFC ai sensi del co. 6 dell'art. 167 del TUIR, viene previsto che il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente è imputato ai soggetti residenti in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente da essi detenuta, direttamente o indirettamente.

Il Legislatore evidenzia come nel caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti la partecipazione agli utili è determinata tenendo conto della demoltiplicazione prodotta sugli utili dalla catena societaria partecipativa. Pertanto i redditi sono imputati ai soggetti residenti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

In relazione alla determinazione del reddito del soggetto controllato non residente, l'art. 167 co. 7 del TUIR evidenzia come lo stesso debba essere imputato per trasparenza al soggetto residente applicando le regole di determinazione del reddito ai fini IRES previste per le imprese residenti ad eccezione delle disposizioni riguardanti:

- le società di comodo;
- le società in perdita sistematica;
- gli studi di settore;
- l'aiuto alla crescita economica (ACE);
- la rateizzazione delle plusvalenze *ex art. 86, co. 4, del TUIR*.

Il Legislatore domestico ha previsto come i redditi imputati per trasparenza, di cui ai co. 6 e 7, sono assoggettati a tassazione separata applicando un'aliquota non inferiore a quella ordinaria riguardante l'imposta sul reddito delle società (art. 167 co. 8 del TUIR), ammettendo, altresì, la detrazione delle imposte pagate all'estero da soggetto non residente (art. 167 co. 9 del TUIR).

3. L'art. 47-bis del TUIR: la nuova nozione di "regime fiscale privilegiato"

Il Legislatore nazionale, a seguito dell'approvazione del D.Lgs. 142/2018, ha inserito all'interno del TUIR le disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati introducendo *ex novo* l'art. 47-bis.

Mediante tale norma sono stati stabiliti, all'interno del nostro ordinamento, i nuovi requisiti necessari per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata, facendo riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale¹⁷.

¹⁵ Per ulteriori approfondimenti sulle diverse tipologie di interpello previste dal D.Lgs. 156/2015, cfr. P. VALENTE, R. RIZZARDI, P. CONSIGLIO, S. MATTIA, *Interpello internazionale. Modelli di tax compliance preventiva*, Ipsoa, Milano, 2017.

¹⁶ L'art. 167, co. 12 del TUIR evidenzia inoltre che resta fermo: "(...) il potere dell'Agenzia delle entrate di controllare la veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede".

¹⁷ Nella Relazione Illustrativa di Accompagnamento allo Schema del Decreto Legislativo n. 142/2018 viene spiegato che: "(i) il nuovo articolo 47-bis introduce un diverso requisito per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, facendo riferimento

La nuova norma dispone che si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'UE o da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, distinguendo a seconda che siano o meno integrati i requisiti afferenti le partecipazioni di controllo.

Più in dettaglio:

- a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 167, co. 2 del TUIR, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, sono qualificati come privilegiati i regimi in cui si verifichi la condizione di cui al co. 4, lettera a), del medesimo articolo 167 del TUIR (*i.e.* i soggetti controllati non residenti assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia);
- b) nel caso di mancanza del requisito del controllo, sono qualificati come regimi fiscali privilegiati quelli in cui il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia¹⁸.

A differenza della precedente versione dell'art. 167 co. 4 TUIR, il co. 1 lett. b), di cui all'art. 47-bis del TUIR, fornisce una definizione di "regime speciale"¹⁹. Sono considerati speciali quei regimi che:

- non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato;
- risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario;
- anche se non incidono direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite.

La norma in commento specifica inoltre che il co. 1 lett. b) art. 47-bis si applica "sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto".

al livello di tassazione effettivo o a quello nominale, a seconda che la partecipazione sia o non sia di controllo, secondo la stessa nozione valevole ai fini della disciplina CFC. Tale diverso trattamento deriva dall'opportunità di prevedere un criterio semplificato, quello dell'aliquota nominale, per l'individuazione del livello di tassazione in caso di partecipazioni non di controllo per le quali risulta più complesso, per il partecipante, reperire le informazioni necessarie a determinare il livello di tassazione effettivo" (p. 16).

¹⁸ In tale ultima fattispecie il co. 1 lett. b) dell'art. 47-bis del TUIR il Legislatore ha specificato come occorre tenere in considerazione anche di regimi speciali "che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché", nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto".

¹⁹ Nella Relazione Illustrativa di Accompagnamento allo Schema del Decreto Legislativo 142/2018 il Legislatore ha evidenziato come: "può considerarsi "regime speciale" quel particolare trattamento fiscale che l'ordinamento estero riconosce solo al ricorrere di determinati requisiti di straordinarietà o specialità, quali quelli connessi a un determinato status soggettivo ovvero a una particolare ubicazione territoriale del contribuente, ovvero al carattere temporaneo della disciplina fiscale di favore. In sostanza, per "regime speciale" si può intendere quella disciplina fiscale applicabile a determinati soggetti in ragione della tipologia di attività esercitata (ad esempio attività industriali svolte in "zone franche"), ovvero delle particolari categorie di appartenenza (ad esempio le "microimprese"), ovvero in virtù di accordi o provvedimenti ad hoc dell'Amministrazione finanziaria estera, laddove nell'ordinamento estero è presente un regime ordinario, strutturale e differente applicabile ad altri contribuenti che svolgono analoga attività industriale, commerciale o finanziaria" (p. 20). Il documento è consultabile al seguente link: http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.aspx?file=0042_F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none.

Il Legislatore ha disposto la possibilità di disapplicare le norme afferenti ai regimi fiscali privilegiati al concretizzarsi di due esimenti previste al c. 2 dell'art. 47- *bis*. Trattasi nello specifico delle circostanze in cui il contribuente dimostri che:

- a) il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;
- b) dalle partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato *ex art. 47-bis* comma 1.

Al fine di riconoscere la presenza delle suindicate esimenti, il Legislatore consente al contribuente di proporre interpello *ex art. 11, comma 1, lettera b)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Considerazioni conclusive

Numerose sono le novità introdotte con il D.Lgs. 142/2018.

Le modifiche apportate dal Legislatore nazionale si conformano a quanto previsto, a livello europeo, dalla Direttiva ATAD I (2016/1164/UE), come modificata dalla Direttiva ATAD II, il cui obiettivo principale è quello di assicurare l'effettivo versamento delle imposte da parte dei soggetti svolgenti attività di impresa all'interno degli Stati membri.

La normativa domestica si pone in linea anche con le raccomandazioni espresse a livello OCSE volte ad incoraggiare gli Stati alla predisposizione di azioni concrete per il contrasto all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili verso Paesi a fiscalità privilegiata (BEPS).

L'intento espresso dal Legislatore è, dunque, quello di conformarsi agli obblighi imposti sia a livello europeo che internazionale orientati a disincentivare la predisposizione di pratiche di cd. "*aggressive tax planning*".

Il recepimento da parte dell'Italia della Direttiva ATAD I, come modificata dall'ATAD II, ha comportato un notevole passo in avanti nel nostro ordinamento in merito all'introduzione di concrete iniziative di prevenzione e contrasto a pratiche di elusione fiscale. Nonostante sia innegabile lo sforzo del Legislatore nazionale di uniformarsi alle indicazioni provenienti dagli organismi europei e internazionali, deve evidenziarsi come gli effetti delle novità introdotte dal D.Lgs. 142/2018 potranno valutarsi solo con l'effettiva applicazione nel tempo della disciplina oggetto di disamina.